



## COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

### Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del 14.02.2017	<b>Oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di San Fratello e Montagnareale.</b>
------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno **quattordici** del mese di febbraio alle ore 16,23 e segg. nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, in sessione straordinaria-urgente di ripresa.

Alla convocazione in sessione non urgente che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>PRESENZA</b>
1	LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2	CARROCCETTO CIRO	PRESENTE
3	BOSCO BETTINO	PRESENTE
4	CARDALI FORTUNATA	ASSENTE
5	CARRINI ANTONELLA	PRESENTE
6	FOTI BENEDETTO	PRESENTE
7	VIENI ROSALIA	PRESENTE
8	RUBINO BENEDETTO	PRESENTE
9	ZIINO FILADELFIO	ASSENTE
10	SCIANO' ANTONINO	ASSENTE
11	MANCUSO MARIAROSA	PRESENTE
12	SAVIO ANTONIO	ASSENTE
13	REGALBUTO PINA	ASSENTE
14	REALE BENEDETTO	ASSENTE
15	CARROCCETTO FELICIA	ASSENTE

Consiglieri:           Assegnati: 15  
                          In carica : 15

Presenti: 8  
Assenti : 7

Presiede la Sig.na Liuzzo Vittoria, in qualità di Presidente.

Il Segretario Comunale f.f. Consigliere Foti Benedetto

La seduta è pubblica.           Nomina scrutatori i Signori :

E' presente il Sindaco

Si allontana dall'aula il Segretario dott. Nina Spiccia in quanto interessata all'argomento all'ordine del giorno.

Viene sostituita nella funzione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, dal consigliere più giovane di età, Sig. Foti Benedetto.

Il Presidente constatato che i consiglieri sono a conoscenza del contenuto della proposta di che trattasi come allegata al presente provvedimento invita il Consiglio a procedere a votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di San Fratello e Montagnareale".

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area amministrativa e dal responsabile dell'area economico finanziaria;

Presenti n 8 consiglieri:

con voti 8 favorevoli resi dai presenti e votanti nelle forme di legge,

### **D E L I B E R A**

Di approvare l'allegata superiore proposta.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
f.to Liuzzo Vittoria

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.f. Il Consigliere più giovane per età  
f.to Foti Benedetto

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to Dott. Mancuso Maria Rosa

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente ( art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno \_\_\_\_\_ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 11:

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO**

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
  - dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
  - Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza Municipale li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---



**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
PROVINCIA DI MESSINA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di San Fratello e Montagnareale.</b>
-----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 14/02/2017

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

## Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Presentata dal Sindaco.

Dato atto che i Sindaci dei comuni di San Fratello e Montagnareale, hanno manifestato la volontà di istituire la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale, concordando apposito schema di convenzione, giusta note in atti .

Considerato :

- Che la facoltà di utilizzare lo strumento della convenzione, anche per l'ufficio di segreteria, è consentita dalla previsione dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., riconosce espressamente ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, già prevista dall'art 10 del D.P.R. 465/97, che al comma 2, dispone che convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con deliberazioni n. 150 del 29.07.1999, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si disciplinavano le procedure e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000, esprimeva come indirizzo che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del DPR 465/97 fossero stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;
- che le recenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica impongono il concorso degli enti locali al risanamento e politiche intese al perseguimento di obiettivi di contenimento e riduzione delle spese , in particolare di quella sostenuta per il personale;

Tutto ciò considerato,

Dato atto dell'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, recante la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, prot 485 E(P) del 24/03/2015 avente ad oggetto *"convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario"*

Visto l'articolo 99 D. Lgs. 267/2000 che reca la disciplina della nomina del Segretario Comunale;

- Verificato che il superiore schema di convenzione risponde, oltre che alle richiamate disposizioni, a logiche di razionalizzazione dell'attività e di risparmio economico, assumendosi gli enti l'onere della retribuzione del Segretario, il Comune di San Fratello per il 65% ed il Comune di Montagnareale per il 35%, ed ha anche requisiti di fattibilità in quanto le modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici e degli Enti convenzionati, assicurano al segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;

-Dato atto che ragioni di opportunità suggeriscono la stipula della convenzione in quanto l'appartenenza dei due Comuni al medesimo territorio, la loro vicinanza e l'analoga configurazione socio-economica e culturale consente una gestione del servizio rispondente ad esigenze particolarmente affini dei due Enti;

-Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione di che trattasi;

-Visto il vigente O.A.EE.LL della R.S.;

- Visto lo Statuto dell'Ente;

## PROPONE

Di approvare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il Comune di San Fratello, Capo -Fila, ed il Comune di Montagnareale, come allegata al presente atto e composta da n. 16 articoli;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;

Di dare atto che la medesima convenzione diventerà efficace contemporaneamente all'assegnazione da parte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del segretario titolare del Comune di San Fratello individuato quale segretario titolare della convenzione;

Di dare atto che il Comune di San Fratello provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.

IL SINDACO



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

*ATTESTA*

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li 8-02-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

***Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO***

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere \_\_\_\_\_

favorevole

Data 8-02-2017

Il Responsabile

Salvo

***Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA***

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE  
TRA I COMUNI DI  
SAN FRATELLO E MONTAGNAREALE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemiladiciassette , nella sede municipale  
TRA

- 1) Il Comune di San Fratello, cod.fisc. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Dott. Fulia Francesco;
- 2) Il Comune di Montagnareale , cod. fisc.: \_\_\_\_\_ rappresentato dall'Ing. Anna Sidoti;

Viene sottoscritta la seguente convenzione, già approvata, per il Comune di San Fratello, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2017, esecutiva ai sensi di legge, per il Comune di Montagnareale , dal Consiglio Comunale con deliberazione n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2017, esecutiva ai sensi di legge e

ART. 1 – Istituzione di sede convenzionale

- 1) la presente convenzione istituisce la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale fra il Comune di San Fratello, ed il Comune di Montagnareale entrambi in provincia di Messina – Regione Siciliana;
- 2) In dipendenza della presente convenzione, e fino alla cessione della medesima, si costituisce ad ogni effetto di legge una unica sede di segreteria comunale denominata “San Fratello - Montagnareale”, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 142/90 (come richiamato nell' O.R.EE.LL.: della L.R. 48/91, dell'art. 17 (commi 67/88) della legge 127/97 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR n. 465/97 e ss.mm.ii.);
- 3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del DPR 23.06.1972 n. 749 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2, della legge 08.06.1962 n. 604, la collocazione della sede convenzionata ai fini della nomina del segretario titolare, corrisponde alla classe III di cui alla tabella”A” allegata al richiamato DPR 749/1972. La classe di appartenenza della segreteria viene determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del DPR n. 465/97 e viene quindi individuata come Segreteria di classe III, contando il Comune di San Fratello, di classe terza, n..... e il Comune di Montagnareale n. .... abitanti;
- 4) Può essere nominato titolare il Segretario Comunale iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, istituito a norma dell'art. 17, comma 75 della legge 15.05.1997 n. 127, secondo le disposizioni dell'art. 11 del DPR 04.12.1997 n. 465 e ss.mm.ii.;

ART. 2 – Rapporto di lavoro

- 1) Le funzioni ed i compiti assegnati al Segretario Comunale sono quelli indicati dalla legge, dagli Statuti e dai Regolamenti Comunali nonché ogni altra competenza attribuita dai Sindaci dei Comuni convenzionati;
- 2) Il Rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi della categoria come prevede il comma 74 dell'art. 17 della L. 127/97 e ss.mm.ii.;
- 3) I Comuni convenzionati hanno l'obbligo di prevedere le risorse economiche da scrivere nei rispettivi bilanci derivanti dalla presente convenzione e destinarne alcune, altresì, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del Segretario Comunale.

### ART. 3 – Comune capo convenzione e Designazione del Sindaco competente

- 1) Il Comune di San Fratello assume la veste di Comune capo convenzione;
- 2) Al Sindaco pro tempore del Comune di San Fratello spetta il potere di nomina e di revoca del Segretario titolare ex art. 17, comma 70 della L. 127/97;
- 3) Resta ferma ed impregiudicata la dipendenza funzionale del Segretario titolare della convenzione dai Sindaci del Comune di San Fratello e del Comune di Montagnareale, ed ogni altra attribuzione, diritto, obbligo o fruizione derivante dalla legge o attribuita allo stesso Funzionario dallo Statuto, dai Regolamenti Comunali o dai Sindaci.

### ART. 4 – Procedura di nomina del Segretario

- 1) Il Sindaco competente, previa assunzione del parere obbligatorio e vincolante dell'altro Sindaco del Comune contraente la Convenzione, procede, nei termini stabiliti dalle norme di legge e di regolamento, e secondo le prescrizioni procedurali fissate dall'ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, alla nomina del Segretario,
- 2) Il parere di cui sopra viene reso in tempi e modalità tali da consentire la nomina osservando i termini di cui al comma 1;
- 3) La mancanza di accordo sul titolare da assegnare alla sede comporta l'avvio della procedura di recesso dalla convenzione secondo quanto nella presente convenzione;
- 4) In assenza di provvedimenti espressi, il Segretario titolare della sede convenzionata si intende senz'altro confermato decorsi centoventi giorni dalla data di insediamento dei Sindaci .

### ART. 5 – Disciplina transitoria

- 1) Le parti convengono che in sede di prima attuazione della presente convenzione sia nominato Segretario della sede convenzionata il Segretario Comunale titolare del Comune di San Fratello;
- 2) Il Sindaco del Comune di San Fratello, provvederà con proprio atto a richiedere l'assegnazione del citato funzionario dell'Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, - Sezione Regionale Sicilia – ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.P.R. 465/1997.

### ART. 6 – Articolazione settimanale dell'orario di lavoro

- 1) Il servizio di Segreteria viene espletato secondo criteri di flessibilità che le rispettive Amministrazioni concordano periodicamente con il Segretario sulla scorta dei seguenti principi e criteri direttivi:
- 2) Il numero complessivo delle ore di lavoro ordinario settimanale (da potersi prestare sia in linea orizzontale che in linea verticale) **viene ripartito e retribuito al 35% a favore del Comune di Montagnareale .**
- 3) Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo fra i Sindaci dei Comuni sentito il segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per esigenze di servizio .
- 4) Si conviene, in prima istanza, che il Segretario preli servizio nei i giorni di mercoledì e sabato presso la segreteria del Comune di Montagnareale.
- 5) La partecipazione del Segretario alle riunioni di organi collegiali di ciascuno dei due Comuni, quando venga resa fuori dai casi previsti dal n. 1, è concordata, dalle Amministrazioni con il Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di termini fissati dalla legge e dai regolamenti che determinano automaticamente la eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari;

- 6) Nei rispettivi Comuni gli Uffici sono responsabili e tenuti ad una continua comunicazione reciproca come segue:
- a. gli uffici di segreteria per la gestione dei rapporti funzionali del servizio;
  - b. gli uffici di ragioneria per la gestione dei rapporti finanziari così come disciplinati dall'art. 9.

#### ART. 7 – Rinnovo carica sindacale

- 1) Nel caso di rinnovo delle cariche sindacali dei due Comuni in periodi di mandato non corrispondenti è sempre fatta salva la facoltà di ciascun Sindaco di avviare le procedure per il recesso dalla Convenzione;
- 2) Decorsi comunque centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco neo-eletto il Segretario si intende tacitamente confermato .

#### ART. 8 – Disciplina della ripartizione

- 1) **Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi, spettante al Segretario titolare è ripartito nella misura di 65% a carico del Comune di San Fratello e 35% a carico del Comune di Montagnareale**
- 2) Fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e fatti salvi eventuali miglioramenti economici in esso previsti con le relative decorrenze, la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare della sede convenzionata, decorrente dalla data di assegnazione del segretario comunale, viene transitoriamente fissata per l'importo pari al 25% del trattamento annuo di godimento.

#### ART. 9 – Anticipazione e rimborsi

- 1) Il Comune San Fratello, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvede mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione ed ogni altro emolumento spettante al Segretario come da contratti vigenti, a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune contraente, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione;
- 2) Il Comune di Montagnareale provvede ogni mese all'accredito in favore del Comune di San Fratello della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni;
- 3) In caso di ritardi nei pagamenti decorrono dalla scadenza in favore del Comune che ha provveduto all'anticipazione, gli interessi sulle somme anticipate che si fissano in una misura corrispondente a quella dovuta per le anticipazioni di Tesoreria;
- 4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nelle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Segretario titolare della convenzione.

#### ART. 10 – Compensi non soggetti a ripartizione

- 1) Non è soggetto a ripartizioni ed è corrisposto singolarmente da ciascun Comune ogni altro compenso, previsto dal CCNL di categoria e dalla normativa, non ripartibile.

#### ART. 11 – Procedura di revoca del Segretario

- 1) E' ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali;
- 2) L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario e per tutti gli atti del relativo procedimento devono essere comunicati, se avviati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare l'atto formale di revoca;
- 3) In caso di inottemperanza del Sindaco competente si avviano le procedure per il recesso della convenzione;
- 4) Il Segretario titolare della convenzione, in assenza di avvio e conclusione di un separato procedimento di revoca, si intende confermato titolare della sede di segreteria del Comune che non ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della convenzione.

#### ART. 12 – Durata e scioglimento della convenzione

- 1) La convenzione ha durata **pari a mesi sei** decorrenti dalla data di presa di servizio del titolare della convenzione;
- 2) La convenzione ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause :
  - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali
  - recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno trenta giorni
- 3) In mancanza di attivazione delle procedure di recesso, la presente convenzione si intende tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente alla durata;
- 4) Non sono previsti limiti alla conferma tacita;

#### ART. 13 – Casi particolari di recesso

- 1) Ciascuno dei Comuni contraenti ha la facoltà di recedere dalla convenzione, oltre che per quanto previsto nell'art.12 e nelle ipotesi di mancanza di accordo sulla nomina, conferma o revoca del Segretario titolare, in particolare anche nei seguenti casi:
  - a) Inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari come disciplinata e proceduralizzata
  - b) Disfunzioni del servizio che incidono sulla gestione amministrativa degli enti

#### ART. 14 – Procedura di recesso

- 1) Nel caso di recesso per scadenza del termine naturale della convenzione di cui all'art. 12, l'Amministrazione che intende recedere deve notificare, la propria intenzione all'altra Amministrazione contraente sessanta giorni prima della scadenza;
- 2) Nei casi di recesso in corso di durata della convenzione, l'Amministrazione che intende recedere notifica all'altra il proprio intendimento, sessanta giorni prima dell'adozione del relativo atto deliberativo del Consiglio Comunale;
- 3) Il recesso di cui ai commi precedenti è dichiarato definitivamente con atto deliberativo del Consiglio del Comune che intende recedere;
- 4) Il recesso, sia consensuale che unilaterale, avrà efficacia con decorrenza dal 30° giorno successivo alla data della notifica dell'atto deliberativo;

- 5) Nei casi di recesso unilaterale, il Segretario Comunale conserva la titolarità della segreteria del Comune il cui Sindaco si esprime per la conferma.
- 6) Nel caso di recesso consensuale i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa fra loro e con l'accettazione del Segretario già titolare della sede di segreteria convenzionata, in quale comune fra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario, debba essere nominato. Ove non si addivenga ad un accordo tra i Sindaci ed il Segretario quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione .
- 7) Dei provvedimenti di costituzione, recesso e scioglimento della presente convenzione di segreteria viene data immediata comunicazione alla Prefettura di Palermo, ex Agenzia Autonoma sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### ART. 15 – Forme di consultazione e Norme di rinvio

- 1) Le forme di consultazione fra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi almeno due volte all'anno, tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con il segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione
- 2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla disciplina in materia vigente ed alle norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre agli accordi scaturenti dalla contrattazione collettiva;
- 3) E' fatta salva l'applicabilità automatica, senza necessità di recepimento da parte dei Comuni contraenti di eventuali successive norme emanate in materia di funzioni e compiti attribuiti o da attribuire al Segretario Comunale titolare della sede convenzionata.

#### ART. 16 – Entrata in vigore

- 1) La presente convenzione, conseguita l'esecutività delle deliberazioni Consiliari che l'approvano, viene sottoscritta da parte dei Sindaci dei Comuni contraenti;
- 2) La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni di approvazione, verrà trasmessa, a cura del Comune di San Fratello, alla Prefettura di Palermo ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Sicilia ed entrerà in vigore dalla data presa in servizio del Segretario titolare alla sede convenzionata successivamente alla sua assegnazione.
- 3) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle deliberazioni emanate dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed al CCNL di Categoria.
- 4) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II, allegata al D.P.R.26/04/1986 N.131
- 5) Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art 16 della tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972 N. 642, così come modificato dal D. P. R. 30/12/1982 N. 955;

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di San Fratello

Per il Comune di Montagnareale